Statuto

dell'Istituto Comprensivo
di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
"Civezzano"

Sommario:

Capo I ***Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione***

Art. 1 *Natura e carattere* …… *pag 3*
Art. 2 *Autonomia dell'istituzione* …… *pag 4*
Art. 3 *Principi generali dell'istituzione* …… *pag 4*
Art. 4 *Criteri di organizzazione* …… *pag 5*

Capo II Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5 *Organi dell'istituzione* …… *pag 6*
Art. 6 *Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell'istituzione* …… *pag 6*
Art. 7 *Funzioni del consiglio dell'istituzione* …… *pag 7*
Art. 8 *Funzioni del dirigente dell'istituzione* …… *pag 7*
Art. 9 *Composizione del collegio dei docenti* …… *pag 8*
Art. 10 *Funzioni del collegio dei docenti* …… *pag 8*
Art. 11 *Composizione del consiglio di classe* …… *pag 9*
Art. 12 *Funzioni del consiglio di classe* …… *pag 9*
Art. 13 *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione* …… *pag 10*
Art. 14 *Funzioni del nucleo interno di valutazione* …… *pag 10*
Art. 15 *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti* …… *pag 11*
Art. 16 *Consulta dei genitori: composizione e funzioni* …… *pag 11*

Capo III Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17 *Contenuti del progetto d'istituto* …… *pag 12*
Art. 18 *Approvazione e durata del progetto d'istituto* …… *pag 12*
Art. 19 *Carta dei servizi* …… *pag 13*
Art. 20 *Contenuti del regolamento interno* …… *pag 13*
Art. 21 *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti* …… *pag 14*
Art. 22 *Diritti fondamentali degli studenti* …… *pag 15*
Art. 23 *Doveri fondamentali degli studenti* …… *pag 15*
Art. 24 *Mancanze disciplinari e relative sanzioni* …… *pag 15*
Art. 25 *Modalità di approvazione dei regolamenti* …… *pag 16*

Capo IV Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 26 *Bilancio di previsione e conto consuntivo* …… *pag 17*

Capo V Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 27 *Diritto di riunione e di assemblea* …… *pag 18*
Art. 28 *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico* …… *pag 18*

Capo VI Rapporti con il territorio
Art. 29 *Partecipazione a progetti e iniziative* …… *pag 19*
Art. 30 *Modalità di partecipazione*…… *pag 19*

Capo VII Norme finali
Art. 31 *Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto* …… *pag 20*

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Natura e carattere

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*, il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di "Civezzano" e di seguito indicata con il termine "istituzione". Il presente statuto stabilisce:
   a) i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione ;
   b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d'istituto;
   c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006 e in coerenza con le norme generali dell'istruzione;
   d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, tra l'altro, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi;
   e) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
   f) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
   g) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell'istituzione;
   h) la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;
   i) le modalità con le quali l'istituzione instaura con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel progetto d'istituto.
2. Tutte le persone dell'istituzione – dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, studenti, genitori, educatori ed operatori che a vario titolo prestano servizi nell'istituzione – hanno l'obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti in questo statuto.
3. L'istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Comunità Europea, della Repubblica Italiana e a quello della Provincia Autonoma di Trento, costituito dalla seguente immagine:

4. L'istituzione ha sede a Civezzano, via Murialdo 7 ed è composta dalle seguenti scuole:
   - scuola secondaria di primo grado "Giulio Alessandrini" via Murialdo n°27, Civezzano;
   - scuola primaria "Gian Battista Borsieri" via Telvana n° 6, Civezzano;
   - scuola primaria di Seregnano fraz. Cogatti, Civezzano;
   - scuola primaria "Amabile Girardi" via dei Mori n° 2, Fornace;
   - scuola primaria e secondaria di primo grado di Albiano via Manzoni 10, Albiano.

Art. 2
Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione, è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)* declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3
Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali:
   a) assumere la persona come valore fondamentale e favorirne lo sviluppo in tutte le sue dimensioni e in particolare in quella identitaria e valoriale, in quella della cittadinanza attiva e in quella dell'alfabetizzazione culturale.
   b) promuovere l'istruzione e l'educazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in un processo di formazione globale della personalità;
   c) promuovere e garantire la libertà di pensiero, espressione, coscienza, religione ed organizzazione nonché l'assenza di discriminazioni per censo, nazionalità, genere, religione, cultura, etnia;
   d) porre lo studente al centro del processo educativo-formativo;
   e) tutelare l'alterità considerandola un valore nelle dinamiche d'incontro;
   f) promuovere l'autonomia, la responsabilità individuale e la collaborazione cooperativa;
   g) tenere conto della realtà socio-economica, della storia e della tradizione culturale del territorio in cui opera;
   h) promuovere ogni strategia educativa finalizzata al successo formativo degli studenti;
   i) riconoscere la centralità dello studente nel processo di apprendimento nell'età del primo ciclo di istruzione, quale protagonista del proprio percorso;
   j) valorizzare i diversi tipi di intelligenza e apprendimenti e i corrispondenti metodi di studio e di lavoro, con la conseguente promozione della ottimale personalizzazione dei curricoli;
   k) promuovere negli educatori ed operatori il senso di appartenenza e legittimare quindi la loro azione educativa fondandola sulla programmazione, sul controllo di risultato e sulla rendicontazione;
   l) promuovere la formazione degli operatori e degli stessi genitori;

Art. 4
Criteri di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
   a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché ai bisogni educativi, alle potenzialità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al

contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;

b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e ai diversi bisogni educativi, potenzialità e caratteristiche degli studenti;
c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto;
d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità, a cui l'istituzione concorre;
e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità
i) documentazione della propria attività culturale ed educativa e cura della conservazione e la diffusione

Capo II
Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
   a) il consiglio dell'istituzione, con il compito di approvare lo statuto;
   b) il dirigente dell'istituzione;
   c) il collegio dei docenti;
   d) il consiglio di classe;
   e) il nucleo interno di valutazione;
   f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6
Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 17 membri così suddivisi:
   a) il dirigente pro tempore dell'istituzione;
   b) 6 rappresentanti dei docenti di cui uno rappresentativo per ciascuna scuola dell'istituzione;
   c) 6 rappresentanti dei genitori di cui uno rappresentativo per ciascuna scuola dell'istituzione;
   d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
   e) 2 rappresentanti del territorio.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 *(Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)*.
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione in relazione alla tipologia e alle finalità del corso di studi. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
9. Il presidente del consiglio dell'istituzione viene eletto nel corso della prima seduta a maggioranza dei componenti, fra i membri della componente dei genitori.

Art. 7
Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
   a) lo statuto;
   b) il regolamento interno;
   c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
   d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
   e) il progetto d'istituto;
   f) la carta dei servizi;
   g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
   h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
   i) le convenzioni che regolano gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
   l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità
   m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Il consiglio inoltre:
   a) nomina il revisore dei conti;
   b) richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

Art. 8
Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
   a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
   b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
   c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
   d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
   e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché secondo il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa in vigore. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia

operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
   a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
   b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
   c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
   d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
   e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore, quali:
   a) designare i docenti componenti il nucleo interno di valutazione;
   b) eleggere i docenti titolari e supplenti componenti il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
   c) eleggere i propri rappresentanti all'interno del consiglio dell'istituzione;
   d) designare i propri rappresentanti all'interno di organismi territoriali interscolastici e interistituzionali, su richiesta degli enti e delle associazioni promotori;
   e) deliberare annualmente le adozioni dei libri di testo o degli strumenti alternativi per le attività di studio;
   f) approvare il regolamento che definisce le modalità del proprio funzionamento, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione scolastica.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.
2. Fanno parte del consiglio di classe
) 2 rappresentanti dei genitori per ogni classe della scuola primaria
   a) 3 rappresentanti dei genitori per ogni classe della scuola secondaria di primo grado
   I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dei consigli di classe, in relazione a specifiche tematiche, specialisti, responsabili esterni o collaboratori in progetti educativi, mediatori linguistici e interculturali, il responsabile dello sportello di consulenza psicologica, psicopedagogisti che intervengono nei processi educativi di istituto, nonché figure istituzionali con funzioni tutoriali, di orientamento e di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare di consentire la partecipazione, non in sede di valutazione periodica e finale, su esplicita richiesta motivata, di due rappresentanti degli studenti, dagli stessi eletti nel corso di un'apposita assemblea di classe condotta all'inizio dell'anno scolastico.
4. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12
Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica e le attività formative extrascolastiche e parascolastiche della classe nel rispetto del progetto d'istituto, della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio docenti. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti e del dirigente o di un docente da lui delegato:
   a) svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico, provvede alla valutazione in itinere degli studenti e allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali;
   b) determina le strategie educative nei casi di d'insuccesso scolastico e/o di problemi relazionali, psicologici, comportamentali di singoli e gruppi di studenti agendo in modo unitario per la realizzazione di interventi e scelte metodologiche approvate nella discussione;
   c) delibera gli interventi disciplinari o le sanzioni alternative nei confronti degli studenti, ispirandosi ai principi del recupero educativo, della riparazione del danno e della compensazione, coerentemente con la previsione e graduazione delle sanzioni previste dal regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti di cui all'articolo 21.
2. Il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e, comunque, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
3. Il funzionamento e le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio di classe sono disciplinati dal regolamento interno dell'istituzione che dovrà prevedere in particolare che per specifiche esigenze, i consigli di classe potranno riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006, e dura in carica tre anni.
2. Il nucleo è composto da 5 membri di cui 2 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori e 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
3. I membri della componente docenti sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze del settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
4. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni - entro 15 giorni dalla comunicazione - la componente interessata provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
5. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
6. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
3. Entro la fine di ottobre il nucleo elabora un rapporto annuale che viene presentato al consiglio dell'istituzione e al collegio dei docenti, e viene utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale per la Valutazione del Sistema Scolastico e al Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'art 26, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo, comma 4, e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti

dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta dei genitori: composizione e funzioni

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
   a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
   b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento ~~e/~~o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
   c) è in rapporto di mutua collaborazione con il consiglio dell'istituzione, nei confronti del quale svolge attività propositiva e consultiva, e con il dirigente dell'istituzione. Esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione e in particolare in ordine alle attività di informazione e formazione rivolte ai genitori, alle attività non curricolari di potenziamento dell'offerta formativa e ai progetti di partecipazione attivati nell'istituzione;
   d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta da:
   a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
   b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
   c) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni dei genitori riconosciute e che ne facciano richiesta.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III
Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17
Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:
   a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
   b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
   c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
   d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
   e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo scolastico e formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
   f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per l'inserimento degli studenti stranieri;
   g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
   h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
   i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
   j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola;
   k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
   l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 18
Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. Il collegio dei docenti elabora e delibera la parte didattica del progetto d'istituto.
3. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.

4. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può chiedere il contributo dei soggetti che sul territorio si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di minoranze linguistiche.
5. Il progetto d'istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie, ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
6. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, un estratto viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e viene opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici, tenendo conto, ove possibile, delle diversità linguistiche.

Art. 19
Carta dei servizi

1. Entro un anno dall'adozione dello statuto, il consiglio dell'istituzione approva la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
   a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
   b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
   c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
   d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
   e) i servizi amministrativi e relative procedure;
   f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
   g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
   h) le procedure per i reclami;
   i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;
3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce i pareri facoltativi del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e della consulta dei genitori.
4. La carta dei servizi è affissa all'albo dell'istituzione e all'albo in ogni sede scolastica, e vi è data pubblicità con i mezzi elettronici.

Art. 20
Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.
2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
   a) gli orari dell'attività scolastica;
   b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
   c) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
   d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi

comuni;
   e) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
   f) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
   g) i criteri e modalità per l'utilizzo ~~e~~ delle attrezzature e sussidi didattici da parte degli studenti;
   h) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
   i) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
   j) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico.
3. Il regolamento inoltre provvede a definire le modalità:
   a) per l'elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
   b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
   c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
   d) di funzionamento del nucleo interno di valutazione;
   e) di funzionamento della consulta dei genitori;
   f) di pubblicità degli atti.

Art. 21
Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 22
Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
   a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi secondo un adeguato orientamento, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
   b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
   c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
   d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
   e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e la formazione personale;
   f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 23
Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:
   a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
   b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
   c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
   d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
   e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
   f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
   g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 24
Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto all'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:
   a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
   b) la responsabilità disciplinare è personale;
   c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
   d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
   a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
   b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite, nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
   c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
   d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei

provvedimenti da adottare, in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 25

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 26
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'istituzione elabora il programma di gestione e la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel programma di gestione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.
5. Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio. Tale relazione viene portata all'attenzione del Consiglio dell'Istituzione prima dell'approvazione del Bilancio al quale si riferisce.

Capo V
Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 27
Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione, previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti, rispetto alle dimensioni dell'istituzione, nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 28
Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI
Rapporti con il territorio

Art 29
Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione può partecipare a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, o di imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione può promuovere e attuare le seguenti azioni:
   a) instaurare forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
   b) partecipare a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;
3. Al fine di completare la propria proposta educativa l'istituzione può offrire servizi di arricchimento formativo, di supporto educativo e di collaborazione progettuale alle famiglie.
4. L'istituzione può costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione, nonché per perseguire il miglioramento della qualità della proposta formativa.
5. L' istituzione alimenta la propria potenzialità formativa e la capacità innovativa partecipando al dibattito ed agli eventi culturali del territorio vicino e lontano, che a sua volta arricchisce con i contributi della propria esperienza.

Art. 30
Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 29, comma 2, l'istituzione:
   a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
   b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
   c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi

dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Il nucleo di valutazione interno provvede a valutare gli esiti di tutti i progetti attivati, sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII
Norme finali

Art. 31
Approvazione, ~~e~~ revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Adottato all'unanimità in data 13 giugno 2008

Votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei 19 componenti (= minimo 13 voti favorevoli)
(presenti 16 consiglieri su 19)

Approvato in via definitiva in data 8 ottobre 2008

Votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei 19 componenti (= minimo 13 voti favorevoli)
Favorevoli 13; contrari 0; astenuti 2 (presenti 15 consiglieri su 19)

Approvata revisione in data 28 settembre 2012

(integrazione art. 26 comma 5)

Votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei 13 componenti (= minimo 9 voti favorevoli)
Favorevoli 11; contrari 0; astenuti 0 (presenti 11 consiglieri su 13)